

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Montauti, il quale svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

« La Camera, convinta della necessità di nuove disposizioni legislative sulla pubblica beneficenza, specialmente nei riguardi della assistenza ospitaliera, confida che il Governo vorrà presentare opportuni e concreti provvedimenti ».

MONTAUTI. Onorevoli colleghi, svolgerò il più brevemente che mi sarà possibile l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare alla Camera in questa discussione, nei riguardi della pubblica beneficenza.

Largo è il problema della pubblica beneficenza, che i bisogni ognora crescenti e i tempi nuovi rendono sempre più vasto e difficile.

Il soccorso all'indigente, al sofferente, all'infelice, nato dal Cristianesimo sotto la spinta del sentimento religioso, che comanda l'amore al proprio simile, e sostenuto dal desiderio della propiziazione divina, per l'oltre tomba, a poco a poco, nelle moderne società è divenuto la funzione la più importante, la più delicata, la più difficile; ed ha richiamato tutta l'attenzione del sociologo, le cure più sapienti dello Stato.

Le società antiche nell'Occidente soprattutto, chè nell'Oriente gli indiani, i persi e gli ebrei, specialmente, facevano della carità un dovere positivo, non sentivano le imperiose, impellenti necessità dei tempi moderni.

I poveri non erano punto isolati e abbandonati a loro stessi. Essi erano fortemente aggruppati attorno ai ricchi, sia per le catene della schiavitù che per i legami del servaggio e della gleba. Il padrone aveva tutto l'interesse a conservare i suoi schiavi che formavano la sua fortuna, il feudatario ad assicurare un relativo benessere materiale ai vassalli da cui traeva potenza, armi e piaceri.

Quale enorme differenza, onorevoli colleghi, dai tempi moderni in cui il fatale andare del progresso civile, indipendentemente dai principi etico-morali, indipendentemente dal sentimento religioso, ha fatto assurgere a funzione di Stato il soccorso al sofferente, trasformando l'antico istituto della carità, quale tributo della pietà, nella beneficenza legale come atto di difesa sociale.

Il povero non può più essere lasciato a sé stesso fidando soltanto sull'aiuto pietoso

dei cittadini: questo è il principio inconcusso del diritto moderno. Quando l'aiuto fallisca, il povero, se debole e timoroso, morrà di miseria, minaccia permanente per la pubblica salute; se forte e coraggioso per altre ragioni, potrà diventare pericolo continuo per la incolumità sociale.

Come istituto di difesa sorge quindi, indipendentemente dai fattori morali e religiosi, il bisogno dell'aiuto collettivo, e la pubblica beneficenza è ormai divenuta come la povertà un fatto universale, una necessità sociale, di fronte a cui non è più possibile discutere che solo per bene ordinarla e condurla e per evitare, soprattutto, che essa non possa servire ad aumentare l'imprevidenza delle masse, indebolendo la responsabilità individuale. (*Approvazioni*).

Vediamo come lo Stato italiano ha corrisposto e corrisponde a questa sua alta funzione.

La legge regolatrice del 17 luglio 1890, sorta dopo una larga inchiesta ed in seguito a studi profondi, segnò, nel nostro diritto positivo, il primo punto di una azione efficace dello Stato nella importante materia. Alla preparazione ed alla discussione di quella legge prese larga parte il paese (tanto il bisogno ne era vivo e sentito), con voti manifestati dalla stampa, dalle associazioni, dalle rappresentanze degli enti morali, col diritto di petizione largamente esercitato. Fu l'inizio di un'era nuova per provvedimenti fecondi, arditissimi: tanto che quella legge fu perfino detta sovversiva per quello che si riferisce, specialmente, alla concentrazione nella congregazione di carità di tutte le istituzioni elemosiniere; e per le disposizioni riguardanti la trasformazione per mancato o cessato fine.

Ma la pratica applicazione di detta legge e l'evoluzione dei tempi in questi ultimi venti anni hanno dimostrato la necessità di nuove provvisori sull'importante argomento.

Enumererò sommariamente quelle principali che, a mio modo di vedere, per una consumata pratica in materia, mi appaiono consigliabili nei rapporti della beneficenza ospitaliera.

Le amministrazioni ospitaliere d'Italia si trovano tutte, nessuna eccettuata, nel più grande disagio economico. La cosa ha raggiunto proporzioni tali, che è necessario il pronto intervento dello Stato, per rimediare ad una condizione di fatto, divenuta ormai assolutamente intollerabile.

La popolazione media ricoverata nei vari